



Decreto Dirigenziale n. 87 del 06/05/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 852/2004 - RICONOSCIMENTO DEFINITIVO STABILIMENTO SITO IN MONTEMILETTO (AV) - VIA CISTERNA, N. 12 - SOCIETA' VERDE IRPINIA S.A.S. DI ANTONIO DE SANTIS - APPROVAL NUMBER CE IT AIP150 40

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- γ) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all'avvio degli stabilimenti, ivi compreso:

- χι) l'istruttoria della pratica con la dovuta comunicazione a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuna per le verifiche di propria competenza;
- χιι) acquisizione dei pareri autorizzativi e dei necessari collaudi;
- χιιι) la verifica che la documentazione esibita dall'impresa sia completa;

ACQUISITA

al protocollo della Regione Campania, al n. 286628 del 27.4.2016, la comunicazione telematica del SUAP del Comune di Napoli del 22 aprile 2016, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione prodotte dal Sig. Antonio De Santis, nato a Montemiletto (AV), il 9.4.1957 ed ivi residente in Via F. De Santis snc – C.F.:DSNNTN57D09F566Q, in qualità di rappresentante legale della Società Verde Irpinia s.a.s. Di Antonio De Santis, con sede legale ed operativa in Montemiletto (AV) – Via Cisterna, n. 12 – P.IVA: 02800600641, volta ad ottenere il riconoscimento per lo svolgimento dell'attività prevista dal Reg. 852/04, ricadente nel campo di applicazione del D.Lg.vo 111/92 e ss.mm.ii, per:

- un Centro di Confezionamento - Alimenti destinati ad alimentazione particolare a esclusione delle Categorie II e III – CATEGORIA IV – Alimenti senza glutine (Prodotti da forno);
- un Centro di Produzione – Alimenti destinati ad alimentazione particolare a esclusione delle Categorie II e III – CATEGORIA IV – Alimenti senza glutine (Prodotti da forno);

ESAMINATA

la completezza della documentazione pervenuta in allegato all'istanza;

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, che rimane agli atti di questa UOD, in primis il risultato favorevole dei controlli esperiti dall'ASL, di poter procedere al riconoscimento definitivo dello stabilimento della Società in oggetto;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d. il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. la Direttiva 2009/39/CE del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
- g. il D. Lg.vo 111/92 e ss.mm.ii;
- h. il D. Lg.vo 169/2004;
- i. il D.L. 158/2012;
- j. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- k. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
il D.M. 9 luglio 2012;
- l. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- m. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- n. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- o. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- p. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- q. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- r. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di riconoscere in via definitiva, ai sensi del Reg. CE 852/04, con Approval Number progressivo di sistema CE IT AIP150 40, lo stabilimento condotto dalla Società Verde Irpinia s.a.s. Di Antonio De Santis, con sede legale ed operativa in Montemiletto (AV) – Via Cisterna, n. 12 – P.IVA: 02800600641, per lo svolgimento dell'attività prevista dal Reg. 852/04, ricadente nel campo di applicazione del D.Lg.vo 111/92 per:
 - a. un Centro di Confezionamento - Alimenti destinati ad alimentazione particolare a esclusione delle Categorie II e III – CATEGORIA IV – Alimenti senza glutine (Prodotti da forno);
 - b. un Centro di Produzione – Alimenti destinati ad alimentazione particolare a esclusione delle Categorie II e III – CATEGORIA IV – Alimenti senza glutine (Prodotti da forno);

2. di fare carico al rappresentante legale dello stabilimento e all'ASL quale Organo di vigilanza, di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture dell'impianto, all'attività svolta ed a ogni altro requisito prodromico all'emanazione del presente decreto attenendosi ad ogni prescrizione, limite produttivo, limite di emissione in atmosfera, obbligo di rinnovo imposti da altre autorizzazioni/dichiarazioni con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera, all'autorizzazione allo scarico e alle attività analitiche connesse all'autocontrollo.

3. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società Verde Irpinia s.a.s. Di Antonio De Santis ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli